

Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 24702/Area II/2 C4 Polizia Municipale

Avellino 24/12/2015

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ATRIPALDA (AV) (Rif. n. 7687 del 27 aprile 2015)

OGGETTO: Richiesta attribuzione qualifica agente di P.S a personale esterno all'ente.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta con la quale la S.V. ha chiesto l'attribuzione della qualifica di agente di P.S al dott. SALSANO Vincenzo, sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza cui è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore P.M. e Commercio con le funzioni di Comandante della Polizia Municipale, con una convenzione stipulata con lo stesso da codesto Comune, ai sensi dell'art. 110 del TUEL n. 267/2000.

Al riguardo questo Ufficio, su analogo parere fornito dal Ministero dell'Interno, rappresenta quanto segue.

Si osserva, preliminarmente, che l'art. 6 del Dl 90/2014 convertito nella legge 114/2014, nel modificare la disciplina in materia di incarichi, contenuta nell'art.5, comma 9 del Dl 95/2012, ha previsto il divieto per le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza. La medesima norma prevede che incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per la durata non superiore ad un anno.

In merito all'applicazione di detta normativa il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n. 6/2014, nella quale viene chiarito che la nuova disciplina sugli incarichi deve essere oggetto di stretta interpretazione. Pertanto gli incarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. A tali divieti fanno eccezione gli incarichi conferiti a titolo gratuito per la durata massima di un anno.

La *ratio* di detta eccezione, come indicato nella predetta circolare, è quella di consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente dei dipendenti collocati in quiescenza per assicurare il trasferimento delle competenze ed esperienze e la continuità nella direzione degli uffici.

Ciò posto, relativamente all'incarico in questione, si fa presente che nelle premesse di cui alla delibera di giunta n. 51/2015, trasmessa al Ministero dell'Interno, vengono riportate formulazione di rito, riprese, peraltro, dalla richiamata circolare n. 6, che non risultano supportate da adeguate motivazioni (ad esempio non viene messo sufficientemente in evidenza la compatibilità delle prestazioni richieste e delle responsabilità attribuite con la gratuità dell'incarico). Giova evidenziare, infatti, che attribuire un incarico gratuito di responsabile di un particolare settore, quale quello in esame, deve essere meno responsabilizzante rispetto ad un incarico istituzionale retribuito.



Nella fattispecie, invece, sembra che l'incarico gratuito non comporti solo attività di coordinamento e di direzione dell'ufficio, tenuto anche conto della richiesta avanzata dal Sindaco del riconoscimento, al soggetto di cui trattasi, della qualifica di pubblica sicurezza. Ciò farebbe indurre a pensare ad un impiego operativo di detto soggetto, impiego che susciterebbe perplessità (data anche l'età anagrafica) e che contrasterebbe con quanto indicato nell'atto di stipulazione dell'incarico stesso, nel quale viene indicato, in modo del tutto generico, che la collaborazione avverrà "nell'ambito di un'attività di affiancamento".

Per le motivazioni innanzi esposte, lo Scrivente Ufficio non ritiene di poter accogliere la richiesta di conferimento della qualifica di agente di P.S..

p.II/ PREFETTO IL VICE PREFETTO VICARIO

AA/m